Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 26 luglio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annato arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 giugno 1960, n. 723.

Adesione allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi dalla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. nella sua IX Sessione, ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O. per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro suddetto sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed esecuzione dello Statuto e dell'Accordo suddetti . . . . Pag. 2818

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Lesa sul lago Maggiore . . . . Pag. 2822

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1960.

Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1960-61 a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza . . . . . . Pag. 2823

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore commercio, professioni ed arti, dell'Ente per la tutela della frutta dell'Alto Adige, con sede in Bolzano. Pag. 2823

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande di Udine e della località balneare di Lignano . . . . Pag. 2823

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Revoca del periodo medio di 21 giornate attribuito con il decreto ministeriale 14 gennaio 1957 alla Carovana facchini di Cologno Monzese . . . . Pag. 2824

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Versamento dei contributi per gli assegni familiari e valore delle retribuzioni in natura corrisposte ai dirigenti ed impiegati di aziende agricole della provincia di Roma. Pag. 2824

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Benevento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1959 . . Pag. 2824

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale cooperativa della Vernaccia », con sede in Oristano (Cagliari). Pag. 2824

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Lacinia », con sede in Spadola (Catanzaro) . . . . Pag. 2824

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autoservizi Canestrelli, addetti agli autoservizi urbani di Perugia . . Pag. 2824

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione, con variante al piano regolatore generale della città di Milano, per il raccordo del viale Palmanova con la strada statale « Padana Superiore » e per la deviazione per Imbersago Pag. 2824

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 2825

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2825

Ministero del commercio con l'estero: Avviso di rettifica. Pag. 2825

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Carceri (Padova), in amministrazione straordinaria. Pag. 2825

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati . . . . Pag. 2824

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori). Pag. 2827

Ministero dell'interno: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantasei posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1959 . . . Pag. 2831

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva del Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità . . Pag. 2831

Ufficio medico provinciale di Pavia: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia . Pag. 2831

Ufficio medico provinciale di Cremona: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1958. Pag. 2832

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 182 DEL 26 LUGLIO 1960:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico per esami e per titoli a tre posti di ufficiale navale in prova per il servizio delle navi traghetto nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Concorso pubblico per esami e per titoli a sei posti di ufficiale macchinista in prova per il servizio delle navi traghetto nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Concorso pubblico per esami e per titoli a quattro posti di motorista in prova per il servizio delle navi traghetto nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Concorso pubblico per esami e per titoli a trentacinque posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Concorso pubblico per esami e per titoli a tre posti di carpentiere in prova per il servizio delle navi traghetto nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Concorso pubblico per esami e per titoli a due posti di carbonaio in prova per il servizio delle navi traghetto nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Concorso pubblico per esami e per titoli a quindici posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra periti industriali capi tecnici, specializzazione meccanici-elettricisti, ramo elettricisti, per le necessità del Servizio impianti elettrici.

Concorso pubblico per esami e per titoli a trentadue posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra geometri o periti industriali capi tecnici specializzazione « Edili » per le necessità del Servizio lavori e costruzioni.

Concorso pubblico per esami e per titoli a sette posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con assegnazione alla sede centrale del Servizio materiale e trazione in Firenze.

(3985 a 3990 - 4218 a 4220)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 giugno 1960, n. 723.

Adesione allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi dalla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. nella sua IX Sessione, ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O. per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro suddetto sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed esecuzione dello Statuto e dell'Accordo suddetti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato:

ad aderire allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi, il 5 dicembre 1956, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, nella sua IX Sessione;

a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del « Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali » sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore in conformità dell'art. 2 dello Statuto e dell'art. 13 dell'Accordo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e dalla partecipazione italiana al Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, previsto, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 1.500.000, sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il predetto esercizio e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — GONELLA — TAVIANI — TRABUCCHI — MEDICI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Statut du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels

Article premier

Fonctions.

Le « Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels », qui sera désigné ci-après, « le Centre », exerce les fonctions suivantes:

a) rassembler, étudier et diffuser une documentation concernant les problèmes scientifiques et techniques de la conservation et de la restauration des biens culturels;

b) coordonner, stimuler ou provoquer les recherches dans ces domaines au moyen, notamment, de missions confiées à des organismes ou à des experts, de rencontres internationales, de publications et d'échanges de spécialistes;

c) fournir des consultations et des recommandations sur des points d'ordre général ou spécial en matière de conservation et de restaurations de biens culturels;

d) concourir à la formation de chercheurs et de techniciens et à l'élévation du niveau des restaurations.

Article 2.

Membres.

Sont Membres du Centre les Etats membres de l'Unesco qui adressent une déclaration formelle d'adhésion au Directeur général de l'Organisation.

Article 3.

Membres associés.

Peuvent adhérer au Centre en qualité de Membres associés:

a) les Institutions de droit public des Etats qui ne sont pas membres de l'Unesco;

b) les Institutions de droit privé de caractère scientifique ou culturel.

L'admission comme Membre associé se fait par décision du Conseil prise a la majorité des deux tiers.

Article 4.

Organes.

Le Centre comprend:

une Assemblée générale;

un Conseil;

un Secrétariat.

Article 5.

Assemblée générale.

L'Assemblée générale se compose des délégués des Etats adhérents, à raison d'un délégué par Etat adhérent.

Ces délégués devraient être choisis parmi les personnes les plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de la protection des biens culturels et de préférence parmi les membres du haut personnel de l'administration nationale de la protection des biens culturels de l'Etat membre.

L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, et les Membres associés peuvent envoyer aux sessions de l'Assemblée générale des observateurs qui sont autorisés à lui présenter des propositions, mais qui n'ont pas le droit de vote.

L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut être convoquée en session extraordinaire par le Conseil. A moins d'une décision contraire de l'Assemblée générale ou du Conseil, l'Assemblée générale se réunit à Rome.

L'Assemblée générale élit son Président au début de chaque session ordinaire. Elle adopte son règlement intérieur.

Article 6.

Assemblée générale: Fonctions.

Les fonctions de l'Assemblée générale consistent à:

a) déterminer l'orientation du Centre;

b) élire les membres du Conseil;

c) nommer le Directeur sur proposition du Conseil;

d) étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil;

e) contrôler l'activité financière du Centre, examiner et approuver son budget;

f) fixer les contributions des Membres sur la base du barême des cotisations des Etats membres de l'Unesco;

g) fixer les contributions des Membres associés sur la base des ressources de chacun d'eux.

Article 7.

Conseil.

Sous réserve de l'article 12, alinéa 3, le Conseil se compose de neuf membres, dont cinq élus par l'Assemblée générale; les quatre autres membres seront:

un représentant du Directeur général de l'Unesco;

un représentant du Gouvernement italien;

le Directeur du Laboratoire central des Musées de Belgique;

le Directeur de l'Istituto Centrale del Restauro de Rome (1).

Un représentant du Conseil international des musées, un représentant du Comité international pour les monuments et un représentant de telles autres institutions internationales qui seront désignées par le Conseil assisteront aux réunions du Conseil avec voix consultative. Sous réserve du droit de vote, ils participeront à ses travaux et délibérations sur un pied d'égalité avec les membres du Conseil.

Les membres élus par l'Assemblée générale seront choisis parmi les experts les plus qualifiés dans le domaine de la conservation des biens culturels et dans les matières scientifiques connexes.

Les membres élus par l'Assemblée générale doivent tous être de nationalités différentes. Ils sont élus pour deux ans et sont immédiatement rééligibles.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

Le Conseil adopte son règlement intérieur.

Article 8.

Conseil: Fonctions.

Les fonctions du Conseil consistent à:

a) appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée générale;

b) exercer toute autre fonction à lui confiée par l'Assemblée;

c) arrêter sur proposition du Directeur le projet de budget et le soumettre à l'Assemblée;

d) étudier et approuver le plan de travail soumis par le Directeur.

---

(1) Cette disposition, qui a fait l'objet d'échanges de vues approfondis, a été proposée par le Gouvernement italien.

Article 9.

Correspondants.

Le Conseil peut nommer, suivant son règlement intérieur, des experts correspondants, qui peuvent être consultés sur toutes questions relevant de leur spécialité.

Article 10.

Secrétariat.

Le secrétariat comprend le Directeur et le personnel que le Centre peut exiger.

Le Directeur est nommé par l'Assemblée générale, sur proposition du Conseil. En cas de vacance dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée, il est nommé par le Conseil, sous réserve de confirmation dans ses fonctions par l'Assemblée générale qui fixe la durée de son mandat.

Les assistants du Directeur sont nommés sur proposition du Directeur par le Conseil. En cas de vacance dans l'intervalle des sessions du Conseil, ils seront nommés par le Directeur, sous réserve de confirmation dans leurs fonctions par le Conseil, qui fixe la durée de leur mandat.

Le Directeur et ses assistants doivent être spécialisés dans des disciplines différentes; ils ne peuvent avoir la même nationalité.

Les autres membres du personnel sont nommés par le Directeur.

Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur et le personnel ne demanderont ni ne recevront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère au Centre.

Article 11.

Statut juridique.

Le Centre jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions.

Le Centre peut recevoir des dons et des legs.

Article 12.

Dispositions transitoires.

Pour les deux premières années, la contribution annuelle des membres est fixée à 1% de leur contribution à l'Unesco pour l'année 1957.

La contribution de l'Unesco ne sera pas inférieure à 12.000 dollars, pour chacune des quatre premières années.

Jusqu'à la première réunion de l'Assemblée générale, qui devra intervenir au plus tard dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du présent Statut, les fonctions attribuées à l'Assemblée générale et au Conseil seront exercées par un Conseil provisoire composé de:

un représentant du Directeur général de l'Unesco;

un représentant du Gouvernement italien;

le Directeur du Laboratoire central des musées de Belgique;

le Directeur de l'Istituto Centrale del Restauro de Rome;

et d'un cinquième membre nommé par le Directeur général de l'Unesco.

Le Conseil provisoire convoquera la première Assemblée générale.

Article 13.

Revision.

Les amendements au présent Statut seront adoptés par l'Assemblée générale à l'unanimité des membres présents et votants.

Les propositions d'amendement seront communiquées à tous les membres ainsi qu'à l'Unesco six mois avant la session de l'Assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle elles seront inscrites. Les propositions d'amendement à ces amendements devront être communiquées trois mois avant la session de l'Assemblée générale.

Article 14.

Retrait des Etats membres.

Tout membre peut notifier son retrait du Centre à tout moment après l'expiration d'un délai de deux années courant à partir du jour de son adhésion. Cette notification prend effet un an après le jour où elle a été signifiée au Directeur général de l'Unesco, sous réserve que le membre intéressé ait, à cette date, payé sa contribution pour toutes les années pendant lesquelles il a appartenu au Centre, y compris l'exercice financier qui suivra la date de sa notification. Le Directeur général de l'Unesco communiquera cette notification à tous les membres du Centre ainsi qu'au Directeur de ce dernier.

Article 15.

Entrée en vigueur.

Le présent Statut entrera en vigueur lorsque cinq Etats seront devenus membres du Centre.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

pour régler l'installation et le statut juridique du « Centre International d'études pour la Conservation et la restauration des biens culturels » sur le territoire italien, ainsi que pour régler la coopération de cette Institution avec les institutions et les autorités italiennes compétentes.

Le Gouvernement de la République Italienne, d'une part, et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, d'autre part,

Considérant que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture a décidé, lors de sa 9e session, de créer un Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels;

Considérant que le Gouvernement italien a offert d'accorder au Centre d'importants avantages sur son territoire, où il pourra bénéficier de l'assistance de l'Istituto Centrale del Restauro et d'autres institutions scientifiques spécialisées;

Considérant que le Directeur général a été autorisé par la Conférence générale à conclure avec le Gouvernement de la République italienne un accord conforme au projet qui a été soumis à la Conférence générale, réglant toutes les questions que pose l'installation du « Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels » sur le territoire italien,

ont conclu l'Accord ci-après:

Article premier.

Le Gouvernement italien reconnait la personnalité juridique du Centre et sa capacité:

a) de contracter,

b) d'acquérir et d'aliéner des biens mobilier et immobiliers,

c) d'ester en justice.

Article 2.

Indépendamment de la contribution en espèces qu'il aura à verser en sa qualité d'Etat membre du Centre, le Gouvernement italien mettra gratuitement à la disposition du Centre, et pendant toute la durée de l'existence de celui-ci, les locaux indispensables au bon fonctionnement de l'Institution. Ces locaux seront situés dans l'un des bâtiments où se trouve l'Istituto Centrale del Restauro, ou à proximité immédiate. Ils seront garnis du mobilier nécessaire.

Le Gouvernement italien assumera entièrement l'entretien des locaux mis à la disposition du Centre. Il assumera notamment, de ce chef, les frais nécessaires au gardiennage, chauffage, éclairage et nettoyage desdits locaux.

Article 3.

Le Gouvernement italien mettra à la disposition du Centre, au fur et à mesure que la Directeur le jugera opportun, le personnel administratif nécessaire à l'exécution de ses fonctions, qui comprendra:

un secrétaire exécutif;

un comptable;

un documentaliste et un adjoint;

deux secrétaires sténo-dactylographes dans deux langues;

un téléphoniste-huissier;

trois huissiers.

Pendant toute la durée de leur détachement auprès du Centre, ces fonctionnaires relèveront exclusivement du Directeur du Centre.

Le Gouvernement italien versera à ces fonctionnaires une rémuneration égale au traitement prévu dans le statut des fonctionnaires de l'administration publique italienne pour une fonction de même nature. Le Centre paiera à ces fonctionnaires une indemnité égale au traitement net qu'ils reçoivent du Gouvernement italien, étant entendu que l'ensemble du salaire ne pourra pas dépasser les traitements payés par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture à des membres du personnel recrutés sur place qui remplissent des fonctions de même niveau.

Article 4.

Le Centre aura libre accès à la documentation acquise par les Institutions italiennes énumérées ci-après et aux résultats des recherches déjà effectuées par elles; à cet effet, le Centre pourra consulter les archives, les fichiers et les bibliothèques desdites institutions qui sont les suivantes:

Istituto Centrale del Restauro, à Rome;

Istituto di Patologia del Libro, à Rome;

Scuola Centrale Antincendi, à Rome;

Opificio delle Pietre Dure, à Florence;

Istituto d'Arte per la Ceramica, à Faenza;

Scuola del Mosaico, à Ravenne.

A la demande du Centre, lesdites institutions recueilleront les renseignements et effectueront les recherches qui rentrent dans le cadre de leur compétence respective; ces institutions agiront, en ce faisant, dans les limites de leurs possibilités matérielles et dans le cadre de leurs méthodes de travail habituelles, et elles n'emploieront que leur personnel régulier. Quoi qu'il en soit, la durée de l'activité consacrée ou de l'assistance donnée au Centre ne devra pas, en principe, dépasser 25% des heures de travail du personnel des institutions italiennes intéressées, ni s'étendre sur plus de trois mois par an, qui devront de préférence, être répartis en deux périodes. Tous les services ainsi rendus au Centre, par ces institutions seront gratuits.

Il est toutefois entendu que les frais résultant des démarches entreprises à la demande du Centre seront remboursés aux institutions italiennes intéressées en cas de recherches prolongées, ou demandant l'emploi de matières rares et coûteuses, ou entraînant des déplacements de personnel.

Le Centre pourra également, pour certaines recherches spéciales, recourir à l'assistance d'autres institutions; laboratoires ou services dépendant du Gouvernement italien. Cette assistance sera gratuite dans la mesure où elle n'entraînera pas un accroissement des charges budgétaires des susdites institutions.

Article 5

L'Unesco s'engage à verser au Centre au cours de chacune des quatre premières années de son existence une contribution qui ne sera pas inférieure à 12.000 dollars.

Article 6

Le Gouvernement italien reconnaît au Centre le droit de tenir des réunions à l'intérieur de son siège ou, de concert avec les autorités italiennes compétentes, en d'autres localités du territoire de la République italienne. Le Gouvernement italien prendra toutes les mesures nécessaires afin qu'à l'occasion de ces réunions aucun obstacle ne soit mis à la liberté de discussion et de décision.

Article 7

Les locaux du Centre, ses archives et, en général, tous les documents qui lui appartiennent ou se trouvent dans ses locaux sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires de la République italienne ne pourront pénétrer dans ces locaux pour exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement ou sur la demande du Directeur et dans les conditions approuvées par celui-ci.

L'exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne pourra avoir lieu à l'intérieur du siège, qu'avec le consentement du Directeur et dans les conditions approuvées par lui.

Sans qu'il puisse être porté atteinte aux dispositions du présent accord, le Centre ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne qui serait recherchée pour l'exécution d'une décision répressive de justice ou poursuivie pour flagrant délit, ou contre laquelle un mandat de justice aurait été décerné ou arrêté d'expulsion pris par les autorités italiennes compétentes.

Article 8

Les autorités italiennes prendront toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire italien, la sortie de ce territoire et le séjour, à toutes les personnes appelées en qualité officielle auprès du Centre.

Article 9

Le Centre, ses avoirs, ses revenus et autres biens, y compris les biens immobiliers qu'il pourrait acquérir, sont exonérés de tout impôt direct.

Article 10

Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles dûment authentifiées du Centre, quelle que soit la voie de communication employée.

Article 11

Tous les fonctionnaires du Centre, quelle que soit leur nationalité, jouissent de l'immunité de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Les fonctionnaires n'étant pas de nationalité italienne, ou n'ayant pas leur résidence habituelle en Italie avant l'institution du Centre, jouissent de l'exonération de tous impôts sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés à titre de rémunération par le Centre.

Article 12

Sous réserve des dispositions des conventions internationales générales et des mesures d'ordre sanitaire ou militaire, le Centre est exonéré de tout droit de douane, ainsi que de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou réexportés pour son usage officiel. Les autorités italiennes prendront toutes mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des formalités nécessaires auxdites importations ou exportations. Il est entendu que les articles importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire de la République italienne, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement italien.

Article 13

Le Gouvernement italien reconnaît au Centre le droit de publier à sa convenance les résultats des recherches exécutées dans les institutions italiennes intéressées, qu'il s'agisse de recherches exécutées à la demande d'Etats membres du Centre, ou spontanément, et reconnaît de même que le Centre pourra autoriser les membres de son personnel scientifique à publier à leur convenance de tels résultats.

Le présent Accord entrera en vigueur à la suite de l'échange des instruments de ratification par le Gouvernement de la République italienne et d'approbation par l'Unesco.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire en langue française, le 27 avril mil neuf cent cinquante sept.

Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
LUTHER H. EVANS

Pour le Gouvernement de la République italienne
GAETANO MARTINO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Lesa sul lago Maggiore.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Lesa, sul lago Maggiore, sita in località Solcio, nella circoscrizione territoriale del Comune omonimo, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000, che è parte integrante al presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali numeri 13 e 14 dell'Ufficio tecnico erariale di Novara, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

L'area della zona portuale, di cui al precedente articolo, comprende la particella mappale n. 38 con l'annesso pontile ed è delimitata:

a) ad ovest, da un confine che segue:

la riva del lago in corrispondenza della particella mappale n. 39;

il perimetro esterno, verso terra, della particella mappale n. 38;

la riva del lago in corrispondenza delle particelle mappali 37, 175, 18, 17, 6, 630, 631 e 632;

b) a nord, da una linea che segue la riva del lago in corrispondenza delle particelle mappali numeri 633, 634, 637 e 639 fino all'estremo verso lago della particella n. 638;

c) a sud, da un allineamento, in prosecuzione verso lago del confine della particella n. 39, per una lunghezza di m. 80;

d) ad est, dalla congiungente l'estremità dell'allineamento di cui al punto *c*) con l'estremo verso lago del confine ovest della particella n. 638.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motoriz-

zazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Roma, addì 5 dicembre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 79 bilancio Trasporti (I.G.M.C.T.C.), foglio n. 154

(4793)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1960.

Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1960-61 a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 2414 di protocollo, del 28 gennaio 1960, indicante la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio per l'anno 1959, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100;

Attesa la necessità di determinare le misure della indennità integrativa speciale per l'esercizio finanziario 1960-61, sulla base della media suaccennata degli indici mensili del costo della vita;

Considerato che lo scarto tra la media effettiva degli indici suddetti per l'anno 1959 e quella arrotondata più elevata relativa all'anno 1958, presa a base per determinare la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta nel decorso esercizio finanziario, risulta inferiore all'unità e che di conseguenza, ai sensi delle disposizioni suindicate, l'indennità medesima non può essere ridotta;

Decreta:

Per il periodo dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della lagge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, resta dovuta nella misura mensile netta di lire 2400 per il personale statale in attività di servizio e di lire 1920 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1960
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 233. — CAPUTO

(4863)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore commercio, professioni ed arti, dell'Ente per la tutela della frutta dell'Alto Adige, con sede in Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista la domanda avanzata dall'Ente per la tutela della frutta dell'Alto Adige, tendente ad ottenere l'inquadramento nel settore commercio della Cassa unica per gli assegni familiari;

Decreta:

L'Ente per la tutela della frutta dell'Alto Adige, con sede in Bolzano, è aggregato alla Cassa unica per gli assegni familiari nel settore del commercio, professioni ed arti.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4723)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande di Udine e della località balneare di Lignano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande di Udine e della località balneare di Lignano è determinato come segue:

a) Udine e provincia:
vitto, L. 5600 mensili;
alloggio, L. 400 mensili;

b) località balneare di Lignano:
vitto, L. 6000 mensili;
alloggio, L. 3000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(4722)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Revoca del periodo medio di 21 giornate attribuito con il decreto ministeriale 14 gennaio 1957 alla Carovana facchini di Cologno Monzese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1957 concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto che nei confronti della Carovana facchini di Cologno Monzese non ricorrono i presupposti per l'applicazione del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato il periodo medio di 21 giornate attribuito con il decreto ministeriale 14 gennaio 1957 alla Carovana facchini di Cologno Monzese.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(4719)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1960.

Versamento dei contributi per gli assegni familiari e valore delle retribuzioni in natura corrisposte ai dirigenti ed impiegati di aziende agricole della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle retribuzioni in natura corrisposto ai dirigenti ed impiegati di aziende agricole della provincia di Roma, è determinato come segue:

dirigenti e direttori	L.	15.000
agenti, capi reparto e sotto agenti	»	10.000
impiegati d'ordine	»	7.000

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(4718)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Benevento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1959.

Con decreto interministeriale in data 8 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Benevento di un mutuo suppletivo di L. 49.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4830)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale cooperativa della Vernaccia », con sede in Oristano (Cagliari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 giugno 1960, i poteri conferiti al dottore Francesco Lanate, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale cooperativa della Vernaccia » con sede in Oristano (Cagliari), sono stati prorogati dal 30 giugno al 31 dicembre 1960.

(4561)

Proroga poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Lacinia », con sede in Spadola (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 giugno 1960, i poteri conferiti all'avv. Raffaele Rocca, commissario governativo della Società cooperativa « Lacinia », con sede in Spadola (Catanzaro), sono stati prorogati dal 30 giugno al 30 settembre 1960.

(4557)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autoservizi Canestrelli, addetti agli autoservizi urbani di Perugia.

Con decreto 23 maggio 1960 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autoservizi Canestrelli, addetti agli autoservizi urbani di Perugia.

(4699)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione, con variante al piano regolatore generale della città di Milano, per il raccordo del viale Palmanova con la strada statale « Padana Superiore » e per la deviazione per Imbersago.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1960, registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 305, è stato approvato, previa decisione delle opposizioni presentate, il piano particolareggiato di esecuzione, con variante al piano regolatore generale della città di Milano, per il raccordo del viale Palmanova con la strada statale « Padana Superiore » e per la deviazione per Imbersago.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4552)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 25 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,615	620,60	620,59	620,60	620,60	619,85	620,60	620,60
$ Can.	634,83	635,80	635 —	635,375	635,10	635,81	635,50	633,50	635,62	635,50
Fr. Sv.	143,93	144 —	144,01	144,005	144 —	144 —	144 —	143,80	144 —	143,99
Kr. D.	90,08	90,07	90,08	90,085	90,10	90,08	90,075	90,20	90,07	90,08
Kr. N.	87,02	87,03	87,02	87,015	87 —	87,02	87,0125	87,20	87,03	87,03
Kr. Sv.	120,13	120,14	120,25	120,20	120,22	120,16	120,24	120,07	120,16	120,20
Fol.	164,60	164,60	164,61	164,615	164,60	164,61	164,605	164,40	164,61	164,60
Fr. B.	12,43	12,42	12,1075	12,41625	12,4125	12,53	12,415	11,50	12,42	12,415
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,675	126,665	126,65	126,66	126,66	126,30	126,67	126,66
Lst.	1743,30	1743 —	1742,80	1742,90	1742,50	1743,05	1742,80	1743,30	1743,10	1743 —
Dm. occ.	148,40	148,82	148,83	148,8275	148,81	148,82	148,82625	148,80	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,98	23,98	23,985	23,9875	24 —	23,98	23,98750	23,93	23,98	23,985

Media dei titoli del 25 luglio 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,45
Id. 3,50 % 1902	78,20
Id. 5 % 1935	104,975
Redimibile 3,50 % 1934	97,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,90
Id. 5 % 1936	101,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	635,812
1 Franco svizzero	144,002
1 Corona danese	90,077
1 Corona norvegese	87,02
1 Corona svedese	120,16
1 Fiorino olandese	164,614
1 Franco belga	12,428
1 Franco nuovo (N.F.)	126,665
1 Lira sterlina	1743,05
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	23,985

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 271 — Data: 22 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria di Genova — Intestazione: Bozzano Maria e Biancheri Maria — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968, nominativo 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1972 — Data: 25 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Napoli — Intestazione: Petrilli Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1936, al portatore 4 — Capitale L. 800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 luglio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(4693)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

All'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1960, n. 148, concernente: «Temporanea sospensione delle importazioni di suini vivi, di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate, di lardo e di grasso di maiale» ove è detto: «... e sino al 31 agosto 1960...» leggasi «... e sino al 30 settembre 1960...».

(4864)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Carceri (Padova), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 13 luglio 1960 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Carceri (Padova), in amministrazione straordinaria, il rag. Ennio Bonato è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4836)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 luglio 1960) il Bollettino n. 99 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 25 giugno 1952 per l'adeguamento delle clausole economiche del contratto di lavoro dei giornalisti.

2. — Accordo 15 gennaio 1955 per il conglobamento delle retribuzioni dei giornalisti.

3. — Contratto nazionale di lavoro giornalistico del 29 novembre 1955.

4. — Accordo 13 marzo 1959 integrativo per i giornalisti della R.A.I.-TV.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4819)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 luglio 1960) il Bollettino n. 96 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 6 maggio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale edi Alessandria.

2. — Accordo 19 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Ancona.

3. — Accordo 2 luglio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Aosta.

4. — Accordo 2 luglio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Arezzo.

5. — Accordo 20 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Asti.

6. — Accordo 19 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Avellino.

7. — Accordo 23 settembre 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Belluno.

8. — Accordo 16 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 per i lavoratori del sorzio agrario provinciale di Benevento.

9. — Accordo 25 settembre 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Bolzano.

10. — Accordo 23 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Brindisi.

11. — Accordo 18 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Cagliari.

12. — Accordo 23 settembre 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Campobasso.

13. — Accordo 23 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Caserta.

14. — Accordo 4 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Chieti.

15. — Accordo 4 maggio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Cremona.

16. — Accordo 5 maggio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Cuneo.

17. — Accordo 21 settembre 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Enna.

18. — Accordo 17 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Foggia.

19. — Accordo 20 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Frosinone.

20. — Accordo 9 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Latina.

21. — Accordo 24 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Livorno.

22. — Accordo 21 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Matera.

23. — Accordo 3 luglio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Messina.

24. — Accordo 21 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Napoli.

25. — Accordo 18 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Nuoro.

26. — Accordo 30 settembre 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Padova.

27. — Accordo 3 luglio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Palermo.

28. — Accordo 1° luglio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Pavia.

29. — Accordo 19 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Pesaro.

30. — Accordo 2 luglio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Pistoia.

31. — Accordo 22 settembre 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Potenza.

32. — Accordo 3 luglio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Ragusa.

33. — Accordo 23 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

34. — Accordo 3 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Rieti.

35. — Accordo 9 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Roma.

36. — Accordo 24 settembre 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Rovigo.

37. — Accordo 11 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Salerno.

38. — Accordo del 25 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per il personale operaio stagionale della centrale ortofrutticola di Pontecagnano dipendente dal consorzio agrario provinciale di Salerno.

39. — Accordo 18 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Sassari.

40. — Accordo 25 maggio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Sondrio.

41. — Accordo 5 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Teramo.

42. — Accordo 4 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Terni.

43. — Accordo 6 maggio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Torino.
44. — Accordo 25 settembre 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per il personale operaio addetto alle stalle del consorzio agrario provinciale di Torino.
45. — Accordo 16 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Udine.
46. — Accordo 1° luglio 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Varese.
47. — Accordo 25 settembre 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Venezia.
48. — Accordo 10 aprile 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Verona.
49 — Accordo 23 settembre 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Vicenza.
50. — Accordo 3 giugno 1959 integrativo del contratto collettivo di lavoro 27 febbraio 1959 per i lavoratori del consorzio agrario provinciale di Viterbo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4816)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 luglio 1960) il Bollettino n. 97 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 giugno 1959 per il personale pilota dipendente dall'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4817)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 luglio 1960) il Bollettino n. 98 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo integrativo salariale nazionale 30 settembre 1959 per gli operai dell'industria delle confezioni in serie.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4818)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 luglio 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Brindisi, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 1° marzo 1956 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende agricole e forestali del 19 luglio 1949 in vigore nella provincia di Brindisi.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4820)

Avviso di rettifica

L'intestazione dell'accordo contenuto nel Bollettino n. 1 del 25 maggio 1960 della provincia di Pescara, apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 21 giugno 1960 a pag. 2314, deve essere sostituita dalla seguente:

« Verbale dell'accordo tra l'Associazione regionale degli ospedali abruzzesi e molisani e la Federazione regionale dei medici ospedalieri (C.I.M.O.) per il conglobamento totale del trattamento economico al personale sanitario degli ospedali ».

(4855)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato;

Ritenuto che i posti resisi vacanti nei ruoli organici ordinari in applicazione della anzidetta legge debbono essere conferiti, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) in possesso del prescritto titolo di studio;

Considerato che, in relazione alle cinque vacanze verificatesi in applicazione della citata legge n. 53 nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, occorre bandire un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie stesse, riservato al personale di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, è indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico o corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio rilasciato da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, o del corrispondente diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciato dai cessati Istituti superiori di studi commerciali, ovvero del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) cittadinanza italiana;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenti alla Repubblica.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato, dopo aver riconosciuto la regolarità delle domande, apporranno su di esse il timbro a protocollo con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate e le trasmetteranno subito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalla domanda dovranno risultare altresì:

il domicilio, nonchè il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni (i candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del domicilio o recapito direttamente alla Ragioneria generale dello Stato);

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione;

l'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, indicando se sia impiegato non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono, ovvero vistata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000, del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M., del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati e invalidi indicate nella precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in

carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, chi si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *A*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimneto o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procura per il rilascio del duplicato medesimo.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti stessi.

I documenti di cui ai suddetti punti 3) e 4) dovranno contenere, altresì, la dichiarazione che i relativi requisiti erano posseduti dall'interessato anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilita col precedente art. 4;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali e militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente;

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) copia dello stato matricolare civile, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita delle prescritte marche da bollo debitamente annullate;

9) dichiarazione, su carta semplice, da rilasciarsi a firma del candidato, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente i servizi prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri Enti pubblici. A tale dichiarazione, la cui presentazione è, comunque, obbligatoria, anche se negativa, dovranno essere allegati i documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale), 6) (certificato medico) e 8) (copia stato matricolare civile) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

I candidati appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato matricolare civile di cui al punto 8) del precedente art. 7;

2) titolo di studio;

3) certificato medico;

4) dichiarazione di cui al punto 9) del precedente art. 7.

I concorrenti non di ruolo che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 337;

5) copia dello stato matricolare civile di cui al punto 8) del precedente art. 7;

6) dichiarazione di cui al punto 9) del ripetuto art. 7.

Art. 9.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove scritte si svolgeranno in Roma.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di dette prove. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di L. 200, se l'autenticazione è fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale rilasciato dall'Amministrazione statale di appartenenza;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo la composizione prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella parte 1ª, titolo I, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, nonchè l'indennità integrativa speciale lorda mensile stabilita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, i quali provengono dai ruoli aggiunti, compete il trattamento previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1960
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 318

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. PROVE SCRITTE

Parte prima:
Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:
Principi di economia politica e di scienze delle finanze.

Parte terza:
1) computisteria; ragioneria delle aziende pubbliche e private;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

2. PROVA ORALE

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di diritto costituzionale.
3) Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia.
4) Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 30 marzo 1960

Il Ministro: TAVIANI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero del tesoro
Ragioneria generale dello Stato
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. . .) il . . . residente in . . (prov. . . . . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1); di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di . . . conseguito presso l'Istituto di . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . (3).

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità di . . . . dal . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . ., addì 1960

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig . . . . . (4)

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede ovvero dal capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

(4657)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquantasei posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel numero 11 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-15 giugno 1960 è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1960, registro n. 10 Interno, foglio n. 371, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei nel concorso a cinquantasei posti di vice segretario di polizia in prova, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1959.

(4701)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva del Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5, maggio 1960, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale del 10 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1960, registro n. 3 Sanità, foglio n. 165, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva del Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale del 15 aprile 1959.

(4804)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1385 in data 8 aprile 1960, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 1386 pari data, col quale la ostetrica Chitti Lidia è stata dichiarata vincitrice del concorso di cui sopra ed assegnata alla condotta ostetrica di Gambolò;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia dell'ostetrica Chitti, si deve procedere all'assegnazione della sede di Gambolò, rimasta vacante, tra le candidate che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicate nella domanda di ammissione al concorso;
Viste le risultanze delle interpellazioni alle candidate che seguono in graduatoria l'ostetrica Chitti;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Melegari Albina è assegnata alla condotta di Gambolò.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e all'albo pretorio del Comune interessato.

Pavia, addì 8 luglio 1960

Il medico provinciale: LUPI

(4570)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 7253 del 9 marzo 1959, con il quale venne bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche di Offanengo e Madignano-Izano;
Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto prefettizio in data 3 luglio 1959, n. 14631;
Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Bandirali Michele . . . . . punti 54,281 su 100
2. Gerevini Attilio . . . . . . » 53,512 »
3. Agosti Giuseppe . . . . . . » 53,398 »
4. Facchetti Giacomo . . . . . » 51,670 »
5. Amidani Giuseppe . . . . . » 51,507 »
6. Mariani Luciano . . . . . . » 50,543 »
7. Bondi Antonio . . . . . . » 50,332 »
8. Basevi Dario . . . . . . » 50,097 »
9. Santelli Virgilio . . . . . punti 49,794 su 100
10. Barilli Pier Luigi . . . . . » 49.494 »
11. Madini Giancarlo . . . . . » 49,177 »
12. Bigi Nello . . . . » 48.708 »
13. Fiamenghi Giuseppe . . . . . » 48.500 »
14. Boari Luciano . . . . . . » 47.915 »
15. Garini Fausto . . . . . . » 46,310 »
16. Codignola Amedeo . . . . . » 46,190 »
17. Briola Santo . . . . . . » 46,167 »
18. Benecchi Orazio . . . . . . » 46,000 »
19. Monti Primo . . . . » 44,698 »
20. Monti Luigi . . . . » 44,678 »
21. Arnoldi Domenico . . . . . » 43,117 »
22. Tonghini Maurizio . . . . . » 43,002 »
23. Dotti Alberto . . . . . . » 42,691 »
24. Mainardi Paolo . . . . . . » 42,517 »
25. Riccobaldi Mario . . . . . . » 39,877 »
26. Goi Valentino . . . . . . » 36,000 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cremona e dei comuni di Offanengo e Madignano-Izano.

Cremona, addì 28 giugno 1960

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 7253 del 9 marzo 1959, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1958;
Visto il proprio decreto n. 2849 in data 28 giugno 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Vista la legge 1° agosto n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:
1) Bandirali dott. Michele: condotta consorziale di Madignano-Izano;
2) Gerevini dott. Attilio: condotta unica Offanengo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 29 giugno 1960

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(4567)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.